

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 novembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. CALVO FRANCESCO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO QUALE DIRIGENTE DIRETTORE COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ JUVENTUS F.C. S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI €20.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA AL SIG. AGNELLI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA AL SIG. MERULLA STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE RESPONSABILE DEL TICKET OFFICE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 E AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA AL SIG. D'ANGELO ALESSANDRO NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADDETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 300.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI SIG.RI:

- AGNELLI ANDREA ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;

- **D'ANGELO ALESSANDRO NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;**

E DELLA SOCIETÀ:

- **JUVENTUS FC SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.F.A.,

preso atto della richiesta della società Juventus FC SpA, del sig. Agnelli Andrea, del sig. D'Angelo Alessandro Nicola, del sig. Merulla Stefano, nonché del sig. Calvo Francesco di acquisire agli atti del presente procedimento il deferimento relativo al Calcio Napoli di cui al Com. Uff. n. 21/CDN anno 2008/09, la richiesta di archiviazione nei confronti del Presidente Lotito Claudio, relativa ai recenti fatti accaduti presso la Curva Sud dello Stadio Olimpico di Roma, oggetto di notizia stampa; preso atto che la Procura Federale non si oppone e che si è riservata di produrre eventuali impugnazioni alla decisione del GUP presso il Tribunale di Torino in data 30.6.2017 - 28.09.2017; Considerato che la definizione dei presenti procedimenti richiede accertamenti di particolare complessità;

Stante la richiesta congiunta avanzata dalle parti del procedimento ed alla luce delle sopraccitate istanze, nonché della richiesta di sospensione dei termini formulata da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 38 C.G.S. C.O.N.I.;

DISPONE

L'acquisizione dei suddetti atti onerando la Procura Federale, ovvero la parte più diligente, e concedendo a tal fine termine per il deposito degli atti richiesti fino al 24.11.2017;

CONCEDE

altresì, termine sino al 1.12.2017, alle parti per eventuali memorie difensive illustrative relative all'acquisizione documentale di cui sopra;

SOSPENDE

il corso dei termini ai sensi dell'art. 38 C.G.S. C.O.N.I.;

DIFFERISCE

la trattazione dei procedimenti, alla seduta del 4.12.2017, ore 17.00.

La presente ordinanza vale quale comunicazione alle parti.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 15 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio